

MUD E DICHIARAZIONE SISTRI: CHI, COSA, QUANDO E COME

CHI DEVE PRESENTARE LE DICHIARAZIONI? IN CHE MODO?
SECONDO QUALI TEMPISTICHE? IL **QUADRO NORMATIVO** DI
RIFERIMENTO E LE **VARIAZIONI LEGISLATIVE** RECENTI

di Daniele Carissimi*

Con l'abrogazione del comma 3 dell'art. 189 del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06) apportata dal D.Lgs. 205/10, e con l'entrata in vigore del Sistri, è stato eliminato l'obbligo per i soggetti ivi previsti alla presentazione del MUD, sostituito dalla cosiddetta dichiarazione Sistri.

Questa dichiarazione, introdotta dal D.M. 17 dicembre 2009 e successivamente riconfermata dall'art. 28 del D.M. 52 del 2011, consiste – anch'essa – in una sorta di resoconto annuale circa:

- il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;
- il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni, per ciascun codice CER;
- le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate, per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento;
- il quantitativo totale che risulta in giacenza, per ciascun codice CER.

I problemi legati alla norma transitoria e alle continue proroghe del Sistri hanno ingenerato molta confusione negli operatori circa:

- i soggetti obbligati;
- le scadenze;
- il supporto da adottare (MUD o dichiarazione Sistri);
- le modalità di presentazione.

I SOGGETTI TENUTI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE SISTRI

Ai sensi dell'art. 28 del D.M. 52 del 2011, sono tenuti a presentare la dichiarazione Sistri i seguenti soggetti:

- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi tranne imprenditori agricoli con volume di affari annuo non superiore a 8000 euro;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/06 con più di dieci dipendenti.

Restano pertanto esonerati da tale adempimento, in virtù dell'abrogazione del terzo comma dell'art. 189 nonché da quanto previsto dall'art. 28 del D.M. 52 del 2011 che fa riferimento ai soli soggetti appena citati, alcuni operatori che, prima dell'avvento del Sistri, erano invece tenuti a compilare il MUD e vale a dire:

- i soggetti che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Rimane il dubbio, tuttavia, che tali soggetti siano stati reintegrati a partire dalle dichiarazioni riferite all'anno 2012 dal D.M. del 12 novembre 2011. Il decreto prevede, infatti, che le parole dell'art. 12 comma 1 del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modificazioni (quindi art. 28 del D.M. 52 del 2011) "Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011" vengono sostituite con "Entro il 30 aprile 2012, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011, ed entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del Sistri per ciascuna categoria di soggetti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale del 26 maggio 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2012".

Il D.M. 26 maggio 2011 è uno dei tanti di proroga del Sistri e, nello specifico, quello che ha previsto l'ipotesi della proroga a scaglioni. L'articolo citato, il numero 1, elenca tutte le categorie dei soggetti tenuti all'iscrizione al Sistri, cioè quelle di cui all'art. 3 del D.M. 52 del 2011. Sembrerebbe, dunque, che a partire dalla dichiarazione Sistri relativa all'anno 2012 le imprese obbligate a tale adempimento, oltre quelle precedentemente citate, siano:

- i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
- i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

- le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale;
- il terminalista concessionario dell'area portuale nel caso di trasporto intermodale marittimo;
- i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti;
- i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani del territorio della regione Campania.

I SOGGETTI TENUTI A PRESENTARE IL MUD

Considerato quanto esposto pertanto ne risulta che il MUD rimane un adempimento per delle categorie residuali e vale a dire:

- i Comuni, i consorzi di comuni e comunità montane;
- i Comuni della regione Campania e comuni che aderiscono volontariamente al Sistri (l'art. 189, ai commi 4 e 5, stabilisce tuttavia che, a partire dall'entrata in piena operatività del Sistri, i comuni della regione Campania tenuti a iscriversi al Sistri e i comuni che aderiscono su base volontaria non saranno più tenuti a presentare il MUD, salvo quando previsto per le informazioni relative ai costi di gestione e di ammortamento, di cui all'art. 189, comma 3 lettera d);
- consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'art. 224 del Testo Unico Ambientale e soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) del medesimo decreto;
- soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali;
- i soggetti di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo.

Tali soggetti dovranno presentare il MUD nelle modalità approvate con DPCM del 23 dicembre 2011 che introduce un nuovo modello di MUD sostituendo il modello di dichiarazione allegato al DPCM del 27 aprile 2010.

SCADENZE

Il DPCM appena citato, nonché il D.M. del 12 novembre 2011 (pubblicato in GU il 23 dicembre 2011), contiene, inoltre, delle proroghe per presentare tali informazioni. Ai sensi dell'art. 1, secondo comma del DPCM del 23 dicembre 2011, relativo al MUD, viene previsto che i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, dovranno presentare lo stesso, in riferimento all'anno 2011, entro il 30 aprile 2012. In merito alla dichiarazione Sistri, invece, sono previste due tipi di proroghe: in relazione alla dichiarazione relativa all'anno 2011 la scadenza è prevista per il 30 aprile 2012; in relazione alla dichiarazione relativa all'anno 2012, entro sei mesi dall'entrata in operatività del Sistri, per ciascuna categoria di cui all'art. 1 del D.M. 26 maggio 2011.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SISTRI

Ritenendo pacifiche le modalità di presentazione del MUD, che non cambiano, merita un chiarimento la presentazione della dichiarazione Sistri. Si ritiene, infatti, che sia tutt'ora valida e applicabile la Circolare del 2 marzo 2011. Tale circolare prevede che la dichiarazione Sistri possa essere presentata con le seguenti modalità alternative a scelta dell'interessato:

- compilando in via telematica gli appositi modelli, che saranno pubblicati sul portale www.sistri.it;
- compilando e trasmettendo alla Camera di commercio territorialmente competente, previo pagamento del diritto di segreteria e con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD di cui alla legge n.70/94.

Le Camere di commercio provvederanno a inoltrare le informazioni raccolte al Sistri e all'Ispra, deputato all'elaborazione dei dati nell'ambito del Catasto dei rifiuti. Si specifica, infine, per completezza, che tale modalità è prevista dalla Circolare solo per le dichiarazioni 2010 e per parte del 2011 (1 gennaio 2011 - 31 maggio 2011). Attese le diverse proroghe, si ritiene, tuttavia, ancora valida la possibilità di avvalersi dei due metodi alternativi per la dichiarazione Sistri relativa a tutto l'anno 2011.

**Ambiente Legale s.r.l.*